ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 01/07/2010

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29804-dolo-di-due-dipendenti-dell-inps-con-la-qualifica-di-ispettori-di-vigilanza-per-irregolarit-amministrative-rappresentate-dall-omessa-contestazione-di-inadempienze-contributive-dovranno-restituire

Autore: Lazzini Sonia

Dolo di due dipendenti dell'INPS (con la qualifica di "ispettori di vigilanza") per irregolarità amministrative rappresentate dall'omessa contestazione di inadempienze contributive: dovranno restitulre euro 1.161.557

Corte Conti Lazio, 28.05.2010 n. 1186

Dolo di due dipendenti dell'INPS (con la qualifica di "ispettori di vigilanza") per irregolarità amministrative rappresentate dall'omessa contestazione di inadempienze contributive: dovranno restituire euro 1.161.557

Le imputazione riguardano "nell'aver espletato nella maggior parte dei casi dette ispezioni su loro arbitraria iniziativa e cioè senza un incarico da parte dell'Ufficio competente; nell'aver compilato in modo irregolare i verbali ispettivi; nel non aver contestato/rilevato omissioni contributive delle ditte senza dubbio accertabili in sede di ispezione, ovvero indebite fruizioni da parte delle stesse, di benefici contributivi; nell'aver acriticamente 'preso atto' di presunte regolarizzazioni 'spontanee' assolutamente illegittime intervenute a ridosso della chiusura dei loro accertamenti, che consentivano alle ditte di fruire di notevoli riduzioni sugli importi addebitabili come sanzioni; nell'aver riconosciuto alle ditte rimborsi non dovuti; nell'avere in buona sostanza concluso gli accertamenti sempre in un'ottica favorevole all'Azienda".

Gli elementi tipici della responsabilità amministrativa si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

il danno rilevante ai fini dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile deve essere certo (cioè il depauperamento patrimoniale deve essersi verificato), attuale (nel senso che deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione) ed effettivo (cioè il pregiudizio finanziario - patrimoniale non deve essere semplicemente ipotetico), ma non necessariamente anche definitivo (Sez. III centrale, 30 luglio 2002, n.265).

Giova premettere che la condotta dei convenuti è stata già presa in considerazione dal Giudice ordinario in sede di giudizio penale con la sentenza n. 26097/08 del 19 gennaio 2009
con la quale si è ritenuto gli stessi responsabili di associazione a delinquere, corruzione, concussione abuso d'ufficio, falso, ricettazione e rivelazione di segreti d'ufficio, reati connotati dall'elemento soggettivo del dolo.
Nell'occasione, quel Giudice con riferimento alla condotta tenuta dai convenuti nello svolgimento delle loro funzioni, si è espresso nel senso che gli stessi "hanno omesso qualsiasi indagine sulle mansioni di fatto svolte dalle persone inquadrate come collaboratori (e, quindi, come lavoratori autonomi) e sulle modalità di svolgimento delle stesse, nonostante tali elementi costituivano in gran parte gli indici rivelatori nella indagine circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualificazione questa che comporta la sottoposizione del rapporto alla Assicurazione Generale Obbligatoria."
Anche dalle relazioni redatte a seguito delle contro ispezioni si evincono tutta una serie di elementi che convergono nel delineare l'elemento soggettivo connotante la condotta dei convenuti in termini di dolo. Infatti, tra le irregolarità riscontrate significanti in tal senso "……non aver contestato/rilevato omossioni contributive delle ditte senza dubbio accertabili in sede di ispezione, ovvero indebite fruizioni da parte delle stesse di benefici contributivi; nell'aver acriticamente preso atto di presunte regolarizzazioni contributive spontanee assolutamente illegittime, intervenute a ridosso della chiusura dei loro accertamenti, che consentivano alle ditte di fruire di notevoli riduzioni sugli importi addebitabili come sanzioni, nell'aver riconosciuto alle ditte rimborsi non dovuti, nell'avere, in buona sostanza concluso gli accertamenti sempre in un'ottica favorevole all'azienda".

Ciò posto, questo Collegio, pur potendo liberamente apprezzare le risultanze giudiziali richiamate e le relazioni dei controispettori, non ritiene che dagli atti emergano elementi adeguati per poter diversamente opinare circa la natura dell'elemento soggettivo.
Né al fine di addivenire ad un diverso convincimento possono svolgere un ruolo le argomentazioni difensive incentrate sulla l'opinabilità/complessità della materia e ritmi serrati di lavoro, giacché, esse potrebbero condurre ad escludere la sussistenza di colpa grave da parte dei convenuti non l'ipotesi di dolo, affermato in sede penale ed evincibile dalle relazioni controispettive.
Il Collegio ritiene, pertanto, che nella complessiva vicenda oggetto del presente giudizio, la condotta tenuta dai convenuti nell'espletamento delle proprie funzioni, dalla quale è scaturito un danno erariale quantificato in euro 1.161.557,00, sia stata connotata dall'elemento soggettivo del dolo.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1186 del 28 maggio 2010 pronunciata dalla LA CORTE DEI CONTI; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

SENT. N. 1186/2010

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore NOTTOLA	Presidente
dott. Maria Teresa DOCIMO	Consigliere
dott. Giuseppe DI BENEDETTO	Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 64240 del registro di segreteria della Sezione, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, con atto di citazione in giudizio, depositato in data 12 ottobre 2005, nei confronti di:

- C. Italo, nato ad Albano Laziale (RM) il 28 .09.1935 e residente a Roma in via P. Renzi n. 165, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Poma n.4, presso lo studio dell'Avv.to Patrizio ALECCE che lo rappresenta e difende;
- CD Diego, nato a Roma il 9.09.1947 e residente a Ostia Lido (RM) in via Bronzolo n. 20, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio degli Avv.ti Antonio CUCINO e Flavia MANCINI che lo rappresentano e difendono;

Visti l'atto l'introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 4 giugno 2009, con l'assistenza del segretario N. ESPOSITO, il relatore referendario Giuseppe Di BENEDETTO, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Antonio GIUSEPPONE; l'Avv. Patrizio ALECCE in difesa del convenuto C. e, l'Avv. Antonio CUCINO in difesa del convenuto CD;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione (e contestuale richiesta di sequestro conservativo), depositato in data 12 ottobre 2005, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio il sig. C. Italo e il sig. CD Diego, all'epoca entrambi dipendenti INPS con la qualifica di "ispettori di vigilanza" presso la sede di Pomezia, per sentirli condannare al pagamento di euro 1.649.075 –somma formata dall'importo di un danno erariale pari a euro 1.599.075 e dall'importo di un danno all'immagine valutato in euro 50.000-, in solido tra loro, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La citazione era stata formulata sulla base di una denuncia di danno erariale inviata in data 30 settembre 2004 dall'INPS, ente danneggiato, riguardante i fatti nel prosieguo riportati.

A seguito dell'arresto del C. e del CD, avvenuto il 26 maggio 2001 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma per ipotesi di reati commessi nello svolgimento delle loro funzioni di ispettori, l'INPS adottava nei confronti dei due dipendenti un provvedimento di sospensione dal servizio. L'Istituto svolgeva, inoltre, in ordine alla più recente attività ispettiva effettuata dai convenuti, un'inchiesta interna dalla quale, con riferimento all'ispezione dagli stessi eseguita nei confronti della ditta Scatolificio Fabiani, emergevano -ad avviso dell'ente- irregolarità amministrative rappresentate dall'omessa contestazione di inadempienze contributive, che venivano contestate agli interessati con nota del 16.01.2002.

Dagli ulteriori accertamenti svolti dall'INPS con "controispezioni" alle "ispezioni" eseguite dai convenuti emergevano altre irregolarità amministrative -contestate con note del 24.05.2002, 11.10.2002, 22.07.2003, 13.10.2003 e 20.09.2004- che sarebbero consistite in sintesi "*nell'aver espletato nella maggior parte dei casi dette ispezioni su loro arbitraria iniziativa e cioè senza un incarico da parte dell'Ufficio competente; nell'aver compilato in modo irregolare*

i verbali ispettivi; nel non aver contestato/rilevato omissioni contributive delle ditte senza dubbio accertabili in sede di ispezione, ovvero indebite fruizioni da parte delle stesse, di benefici contributivi; nell'aver acriticamente 'preso atto' di presunte regolarizzazioni 'spontanee' assolutamente illegittime intervenute a ridosso della chiusura dei loro accertamenti, che consentivano alle ditte di fruire di notevoli riduzioni sugli importi addebitabili come sanzioni; nell'aver riconosciuto alle ditte rimborsi non dovuti; nell'avere in buona sostanza concluso gli accertamenti sempre in un'ottica favorevole all'Azienda".

Conclusi gli accertamenti, l'INPS denunciava alla Procura di questa Corte il danno erariale, che sarebbe derivato dalle irregolarità amministrative, ritenuto ammontante a euro 1.599.075, poi, contestato al C. ed al CD con rispettivi atti di costituzione in mora del 28.02.2005.

In sede penale il GIP in data 18.03.2004 emetteva a carico di entrambi i convenuti, per varie ipotesi di reato (associazione per delinquere, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, ecc.) ravvisate nella loro attività ispettiva, decreto di rinvio a giudizio aprendo un collaterale giudizio penale in cui l' INPS si costituiva parte civile.

In data 19.04.2005 la Procura regionale della Corte dei conti rivolgeva ad entrambi i convenuti l'invito a dedurre di cui all'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, riscontrato soltanto dal C. in data 23.05.2005.

Le deduzioni prodotte non erano, tuttavia, ritenute sufficienti a superare l'addebito formulato dalla Procura attrice che -dopo avere svolto un supplemento di istruttoria nel cui ambito l'INPS con nota del 28.07.2005 prot. 0014693 confermava l'ammontare del danno erariale in euro 1.599.075 quale importo già al netto di quanto recuperato dalle ditte o riconosciuto non dovuto a seguito di gravame accolto e aggiornato all'11.01.2005- emetteva l'atto di citazione e contestuale richiesta di sequestro conservativo in data 20.09.2005.

In particolare, l'organo requirente sosteneva che i due funzionari ispettivi "*avrebbero prodotto il danno erariale, violando sistematicamente le disposizioni che regolavano la loro attività",* nonché "*i principi di correttezza e probità insiti nello status di pubblico dipendente*."

Al danno erariale, quantificato dall'INPS in euro 1.599.075, la Procura aggiungeva, in considerazione del risalto data alla vicenda dalla stampa, la somma di euro 50.000 quale

danno all'immagine e dichiarava il danno totale pari a euro 1.649.075 da addebitare ai convenuti in solido.

L'iniziale richiesta di sequestro conservativo "*ante causam*" dei beni mobili e immobili di pertinenza degli attuali convenuti avanzato dalla Procura regionale era autorizzata con decreto presidenziale in data 27 ottobre 2005 e parzialmente confermata con ordinanza n.085/2006/R depositata il 14 marzo 2006 fino alla concorrenza complessiva di euro 1.649.075. A seguito di ulteriore richiesta -in corso di causa- presentata dalla Procura regionale e riguardante la posizione del convenuto CD, il Giudice designato emetteva l'ordinanza n. 0315/2006 depositata in data 17 maggio 2006 di sequestro conservativo fino alla concorrenza complessiva di euro 1.649.075.

I convenuti si costituivano in giudizio, svolgendo una difesa molto argomentata e, sostanzialmente, analoga avverso la domanda attrice, sollevando le seguenti eccezioni:

1) prescrizione;

2) intempestività rispetto al giudizio penale;

3) non pertinenza rispetto al giudizio penale;

4) indeterminatezza della domanda;

5) lesione del diritto alla difesa;

6) infondatezza del danno patrimoniale;

7) infondatezza del danno non patrimoniale.

A conclusione di tali difese, i convenuti chiedevano a questa Corte:

- in via preliminare, di dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'INPS al risarcimento del danno erariale;
- in via principale, di rigettare la domanda attrice, per indeterminatezza dell'addebito, per mancata comprovazione sia del nesso di causalità fra violazioni di norme e danno, sia della volontarietà delle violazioni (dolo e colpa grave), per inesistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- in via secondaria, di ordinare all'INPS l'esibizione dei fascicoli delle ditte oggetto delle ispezioni contestate compresi nei modelli VIG.4 e VIG 5, la produzione di tutti i

versamenti eventualmente effettuati dalle ditte oggetto di verifica, nonché, di ammettere la prova testimoniale del dirigente INPS all'epoca dei fatti.

A seguito dell'udienza del 7.01.2008, uditi il magistrato relatore, il Procuratore regionale e gli avvocati dei convenuti, il Collegio con ordinanza n. 0249/2008, depositata il 9 maggio 2008, disponeva che la Procura attrice provvedesse a integrare la documentazione con:

- decreto di rinvio a giudizio;
- documentazione sullo stato attuale dei giudizio penale;
- modelli VIG 4 e VIG 5;
- ricorsi avverso contro ispezioni e loro decisioni;
- pagamenti delle ditte a seguito delle contro ispezioni non impugnate.

Con nota del 2 luglio 2008, la Procura attrice depositava la documentazione acquisita e faceva istanza di fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio.

Successivamente, con nota del 26 febbraio 2009 l'organo requirente depositava presso la segreteria di questa Corte copia della sentenza n. 26097/08 del 19 gennaio 2009 con la quale il Tribunale Penale di Roma ha condannato i signori C. Italo e CD Diego ritenendoli colpevoli del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associati tra loro e altri al fine di commettere più delitti di corruzione, concussione, abuso in atti d'ufficio, falso, ricettazione e rivelazione di segreti d'ufficio dei reati a loro contestati.

Con riferimento all'udienza del giorno 4 marzo 2009, le difese dei convenuti con memorie hanno rilevato, in sintesi, l'omessa trasmissione dei modelli Vig 4 e Vig 5 relativi alle ispezioni in esame e l'incompletezza e imprecisione della nota dell'INPS riguardante la stato dei ricorsi avverso le controispezioni e quello dei pagamenti delle ditte a seguito delle controispezioni non impugnate, chiedendo un ulteriore supplemento istruttorio.

La difesa del convenuto C. ha, peraltro, richiesto in via istruttoria, l'espunzione dal fascicolo del giudizio -in quanto ritenuti non utilizzabili ai fini del decidere o, comunque, non richiesti nell'ordinanza n. 0249/2008 di questa Corte- dei seguenti documenti:

- • nota del 4.06.2008 dell'INPS in quanto contenete notizie ed informazioni errate;
- • esami testimoniali svolti nel processo penale;

- • verbale della seduta del 24.07.2003 del Comitato Regionale dell'INPS in quanto riguardante altra fattispecie.

Nell'udienza del 4 giugno 2009, il P.M. ha sostenuto in merito all'eccezione di prescrizione che la decorrenza della stessa deve essere riportata all'istruttoria penale iniziata nel 2004 contestato la fondatezza delle altre eccezioni preliminari e nel merito insistito per l'accoglimento della domanda; l'Avv. Patrizio ALECCE, oltre ad insistere sulle richieste istruttorie già formulate con gli atti difensivi, ha chiesto un rinvio per poter contro dedurre in merito alla sentenza penale depositata dall'organo requirente; l'Avv. Antonio CUCINO ha illustrato aspetti degli scritti difensivi già depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale, per il danno di euro 1.649.075 -somma formata dall'importo di un danno erariale pari a euro 1.599.075 e dall'importo di un danno all'immagine valutato in euro 50.000- derivante dalla presunta omessa contestazione di inadempienze contributive alle imprese controllate da parte dei convenuti C. e CD, nell'espletamento delle loro funzioni di "ispettori di vigilanza" dell'INPS presso la sede di Pomezia.

La vicenda scaturisce dall'esito degli accertamenti svolti dall'INPS a seguito dell'arresto del C. e del CD, avvenuto il 26 maggio 2001 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Roma per ipotesi di reato (associazione per delinquere, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, ecc.), ravvisate nella loro attività ispettiva, per le quali entrambi i convenuti -dopo essere stati rinviati a giudizio in data 18.03.2004 dal medesimo Giudice- sono stati condannati con sentenza n. 26097/08 del 19 gennaio 2009 dal Tribunale Penale di Roma.

1. Il Collegio, preliminarmente, valuta non meritevole di accoglimento il rinvio richiesto dalla difesa per controdedurre nel merito della sentenza penale di condanna dei convenuti, in considerazione che il deposito della stessa appare effettuato dall'organo requirente con congruo anticipo (26 febbraio 2009) rispetto alla data fissata per l'odierna udienza.

2. La difesa ha, inoltre, formulato la richiesta, in via istruttoria, di espungere dal fascicolo del giudizio una serie di documenti prodotti dalla Procura attrice, che non è ritenuta dal Collegio

meritevole di accoglimento per nessuno degli atti indicati, giacché, la loro correttezza (nota del 4.06.2008 dell'INPS) o afferenza ai fatti per cui è causa (verbale della seduta del 24.07.2003 del Comitato Regionale dell'INPS ed esami testimoniali svolti nel processo penale) saranno oggetto di attenta valutazione in sede di scrutinio di merito.

3. Parimente, il Collegio non ritiene necessario svolgere ulteriori supplementi istruttori in relazione alla rilevata mancanza agli atti di alcuni modelli Vig 4 e Vig 5 relativi alle ispezioni in esame, sulla scorta della considerazione che la copiosa documentazione prodotta in atti dall'amministrazione resistente consente, comunque, di superare la lamentata lacuna.

4. Si procede, pertanto, ad esaminare l'eccezione di avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità sollevata dalla difesa dei convenuti sull'assunto che le contestazioni formulate dalla Procura attrice sono riferite a presunte irregolarità che, collocandosi temporalmente negli anni 1998 e 1999, sarebbero state chiamate a responsabilità con atto di citazione notificato solo nel dicembre 2005 e, quindi, ben oltre il quinquennio di legge.

4.1. L'eccezione è infondata e come tale va respinta.

Si premette che in termini generali la nozione di "verificazione" del fatto, da cui decorre il *dies a quo* del termine prescrizionale, va intesa come comprensiva non solo dell'azione illecita ma anche dell'effetto lesivo della stessa, giacché, siffatte componenti possono coincidere ma anche essere distanziate nel tempo (in termini, Sezioni Riunite con decisione 25 ottobre 1996 n. 62/A), e, conseguentemente, il solo riferimento alla condotta, di norma, non è sufficiente. E', peraltro, orientamento giurisprudenziale consolidato che accanto alla concreta verificazione del danno sia necessario riscontrare anche il presupposto della *conoscibilità obiettiva* del danno stesso da parte dell'amministrazione danneggiata, principio questo derogato da quello della *conoscenza effettiva* solo in caso di occultamento doloso.

Con riferimento specifico al caso di illeciti posti in essere da dipendenti pubblici ed aventi riflessi sull'erario, un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, Sezione I, 18 marzo 2003, n. 103) individua il *dies a quo* prescrizionale nella data di rinvio a giudizio, avvenuto nel caso in esame il 18.03.2004, sicché, è a tale data (e non, come sostenuto dalla difesa dei convenuti, agli anni 1998 e 1999 in cui si svolsero le presunte irregolarità amministrative) che occorre ricondurre la decorrenza del termine prescrizionale. Giova, in

ogni caso, evidenziare che l'eccezione prescrizionale proposta non potrebbe ricevere diversa considerazione pure aderendo ad un altro –nondimeno autorevole- orientamento giurisprudenziale che individua il *dies a quo* nella data di sospensione cautelare conseguente all'ordinanza di custodia cautelare, giacché, anche da questa prospettiva essendo il provvedimento sospensivo assunto dall'Istituto nel giugno 2001 e l'atto di citazione notificato nel mese di gennaio 2006, non potrebbe ritenersi maturata la prescrizione.

In conclusione, correttamente collocata la decorrenza del termine prescrizionale, essendo l'atto di citazione della Procura attrice notificato ai convenuti nel mese di gennaio 2006 (segnatamente al CD 11 gennaio 2006 ed al C. il 13 gennaio 2006) -in disparte gli atti di costituzione in mora del 28.02.2005 eseguiti dall'INPS nei confronti di entrambi i convenuti-, appare evidente che l'azione di responsabilità amministrativa non sia tardiva e, conseguentemente, infondata l'eccezione formulata.

5. La difesa dei convenuti lamenta, altresì, l'intempestività della domanda della Procura attrice in considerazione che il giudizio penale sarebbe in fase dibattimentale di primo grado; anche le conclusioni basate su detto giudizio operate dall'INPS nelle sue "contestazioni" dovrebbero considerarsi ingiustificate perché tuttora *sub-judice*.

5.1. L'eccezione non è fondata e va respinta.

Premesso che l'eccezione posta appare superata, nelle more, dall'avvenuta emanazione della sentenza penale n. 26097/08 del 19 gennaio 2009 di condanna dei convenuti ad opera del Tribunale Penale di Roma, giova, tuttavia, precisare che i rapporti tra il giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quando i due giudizi vertono sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, sono connotati da autonomia e separatezza, essendo i reciproci effetti disciplinati nel nuovo codice nei termini indicati dall'art. 651 e 652 c.p.p. e, ora, limitatamente alla fattispecie di danno all'immagine dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1 lett. c) n. 1 del d.l. n. 103/2009 convertito nella legge 3 ottobre 2009, n. 141.

E' principio consolidato, infatti, che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio di pregiudizialità obbligatoria del processo penale, di cui era espressione la disposizione

contenuta dall'art. 3 c.p.p. ed eliminata dal nuovo codice di procedura penale introdotto nel 1988. Siffatto orientamento, affermato per la prima volta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nel 1990 (sent. n. 648 del 5.2.1990), è stato più volte ribadito anche in epoca recente, e ne discende che nel sistema disegnato dal nuovo codice, improntato alla separatezza dei processi, non è ravvisabile un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di responsabilità amministrativa in rapporto alla pendenza di un giudizio penale (Cfr. Sez. I Centr., 24.01.2008 n. 54/A; 23.03.2005 n. 100/A;17.09.2001 n. 266/A; Sez. II Centr., 10.9.2001 n. 291/A e 16.10.2001 n. 330/A; Sez. III Centr., 19.05.2008 n. 171/A).

Occorre, peraltro, considerare come i fatti a fondamento del processo penale e di quello amministrativo di danno siano valutabili autonomamente in ragione della distinta natura del fatto illecito e della diversa sanzione da comminarsi. (Sez. I centr., n. 184 del 20.06.2000, Sez. Lazio, n. 236 del 14.02.2000).

Ciò posto, deve osservarsi che la vicenda all'esame del Collegio si presenta sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica, risultando la condotta illecita dei convenuti C. e CD già sufficientemente delineata e provata da quanto emerge dall'atto di citazione, dal decreto di rinvio a giudizio emesso dal GIP presso il tribunale di Roma e dalla sentenza penale n. 26097/08 del 19 gennaio 2009.

6. Si sostiene, peraltro, la non pertinenza della domanda della Procura rispetto al giudizio penale, perché non vi sarebbe alcun reale collegamento fra la pretesa risarcitoria di danni erariali e la pretesa punitiva di fatti penali. In tal senso si afferma che le ipotesi di reato formulate a carico dei due convenuti nell'atto di rinvio a giudizio adottato nel giudizio penale non riguarderebbero le ditte per le quali l'INPS ha svolto le sue contro ispezioni, eccetto che per le posizioni della Scatolificio Fabiani e della Cami. Conseguentemente tutti i riferimenti al giudizio penale operati dalla Procura nel proprio atto di citazione si dovrebbero ritenere *inutiler dati*.

6.1 L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

E', preliminarmente, da rilevare che l'eccezione in esame si pone, logicamente, in antitesi con la precedente ipotizzante l'intempestività dell'azione della Procura attrice, giacché, esse muovono da presupposti opposti: quella in esame sostiene l'assenza di un collegamento fra la

pretesa risarcitoria di danni erariali e la pretesa punitiva di fatti penali sull'assunto della diversità dei fatti posti a base delle contestazioni, mentre l'eccezione invocante la pregiudizialità sottende che i fatti contestati sia nel giudizio penale che in quello contabile-amministrativo siano sostanzialmente gli stessi.

In ogni caso e nel merito dell'eccezione, il Collegio osserva che la coincidenza solo parziale (limitata alle posizioni della Scatolificio Fabiani e della Cami srl) tra le ditte, oggetto di ispezioni da parte dei convenuti, indicate nel decreto di rinvio a giudizio -ed ora nella conseguente sentenza penale di condanna- e quelle nei cui confronti l'INPS ha operato controispezioni e richiamate dall'organo requirente nell'atto di citazione, non priva *ex se* di una qualche utilità i riferimenti al giudizio penale fatti dall'organo requirente.

Tali risultanze, liberamente apprezzabili da questo Collegio, possono, infatti, fornire elementi di valutazione nell'individuazione dell'elemento soggettivo caratterizzante la condotta tenuta dai convenuti nell'espletamento delle loro funzioni.

7. La difesa dei convenuti contesta la domanda della Procura attrice ritenendola viziata da indeterminatezza. Si farebbe valere un danno erariale nell'*an* e nel *quantum* del tutto vago e generico, giacché, non sarebbero stati offerti elementi concreti né sulla ricorrenza di un "danno" né sul relativo "importo". La Procura si sarebbe limitata a recepire "acriticamente" quanto "unilateralmente" gli sarebbe stato indicato dall'INPS circa il danno patrimoniale subito a seguito della presunta irregolare attività ispettiva dei convenuti e circa il relativo importo senza verificare né il danno né l'importo dei medesimi con un proprio consulente. L'addebitato danno patrimoniale costituito dall'insieme di contributi e sanzioni -che avrebbero dovuto essere riscossi dalle ditte ispezionate e non avrebbero potuto esserlo a causa dei verbali ispettivi dei convenuti supposti compiacenti verso le ditte stesse- non sarebbe analitico e ciò impedirebbe di fare eventuali controdeduzioni a difesa.

7.1. Siffatta eccezione non è fondata e non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Al riguardo giova evidenziare come la domanda dell'organo requirente contenga sia l'indicazione dell'*an* del presunto danno erariale -con la descrizione della condotta determinativa attuata dai convenuti ed il richiamo per *relationem* alla comunicazione dell'amministrazione danneggiata quanto ai singoli episodi presso le imprese- sia del *quantum*

dello stesso precisato nell'importo di euro 1.649.075. Né per altro verso, la scelta di non avvalersi nella circostanza di una consulenza tecnica può essere interpretata come acritico recepimento di quanto "unilateralmente" comunicato dall'INPS, ben potendo rappresentare quella scelta -e tale è da ritenere in assenza di elementi deponenti in senso contrario- l'esito di una ponderata valutazione svolta dall'organo requirente circa la non necessarietà/utilità di disporre una perizia. Parimente, non appare condivisibile l'assunto in base al quale l'addebitato danno patrimoniale costituito dall'insieme di contributi e sanzioni non presenterebbe sufficiente analiticità impedendo di fare eventuali controdeduzioni a difesa, in considerazione che le risultanze dei verbali delle controispezioni -dalla cui somma algebrica è scaturita la quantificazione del presunto danno erariale- sono state contestate con distinte note (nella parte in fatto puntualmente elencate) dall'amministrazione danneggiata ai due convenuti dando così preciso conto agli interessati sia dell'addebito che delle voci da cui lo stesso era costituito.

8. I patroni dei convenuti lamentano, infine, un sostanziale impedimento del diritto alla difesa sulla base dell'assunto della genericità delle contestazioni e della mancanza della documentazione delle ispezioni contestate.

8.1. L'eccezione non si ritiene fondata e, pertanto, non può essere accolta.

Con l'eccezione in esame si pone, in realtà, la medesima questione già scrutinata al precedente punto ma prospettando, stavolta, quale conseguenza ultima della lamentata genericità della domanda attrice, una lesione del diritto alla difesa. Tale assunto non è condiviso dal Collegio che al riguardo richiama le motivazioni già illustrate con riferimento alle asserite carenze dell'atto di citazione.

9. Nel merito, il Collegio deve procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

10. Con riguardo all'elemento oggettivo del nocumento patrimoniale, i difensori dei convenuti

hanno svolto controdeduzioni analitiche e documentate. In particolare, il danno erariale sarebbe infondato per essere basato:

- • su macroscopici errori tecnici commessi dai contro ispettori nella unilaterale inchiesta amministrativa;
- • sulla forte opinabilità e difficoltà tecnica della materia;
- • sulla sottesa malevole intenzione dell'INPS di incolpare i dipendenti.

La difesa sostiene, inoltre, che quasi tutti i verbali controispettivi sarebbero stati impugnati con formali ed argomentati ricorsi dalle ditte, ricorsi che sarebbero stati tutti accolti, molti dall'organo giudiziario adito e qualcuno dagli stessi organi amm.vi dell'INPS, così confermando *a contrario*, la validità dei verbali ispettivi dei convenuti. Peraltro, si sostiene che per quei casi residuali di ditte, oggetto di contro ispezioni, che non abbiano presentato ricorso e pagato quanto loro imposto dai verbali contro ispettivi, non si sarebbe verificato il danno erariale che si vorrebbe recuperare.

Per quanto concerne l'addebito di "arbitrarietà delle ispezioni" (cioè, il fatto che le ispezioni sarebbero state svolte senza un formale incarico), i convenuti deducono e producono una lettera del 5.04.2002 dell'INPS dalla quale risulterebbe che almeno 3 (coop. S.M.Goretti; coop. Delta; CAMI srl) delle 14 ispezioni sarebbero state effettuate per reiterate richieste da parte del rappresentante di un consorzio di cooperative, mentre per le altre ispezioni ci sarebbe stata la prassi di far compilare il Modello VIG. 5 (contenete gli incarichi di ispezione) direttamente agli ispettori e ciò per carenza di personale amm.vo.

10.1. In merito alle riportate argomentazioni difensive, il Collegio ritiene opportuno svolgere una considerazione riguardante l'*an* ed il *quantum* del danno erariale ed una premessa metodologica.

In termini generali, non può ritenersi ammissibile che la presenza di forte opinabilità e difficoltà tecnica connotante talune materie impedisca di stabilire -anche alla conclusione di un eventuale contenzioso e, quindi, avvalendosi dei sistemi di garanzia approntati dall'ordinamento- quale doveva essere la corretta applicazione di una norma. Coerentemente a tale assunto, nella valutazione circa la sussistenza e la quantificazione del danno erariale questo Collegio farà riferimento alle risultanze definitive e non degli organi amministrativi e

giudiziari competenti.

Alla luce di quanto precisato, non possono avere rilievo in questa sede per come poste, né la affermazione di presunti macroscopici errori tecnici commessi dai contro ispettori per la sua genericità, né quella ipotizzante una sottesa malevole intenzione dell'INPS di incolpare i dipendenti priva di ogni qualsiasi riscontro fattuale.

Nondimeno, possono considerarsi come *inutiliter date* tutte le riportate argomentazioni difensive, giacché, talune di esse, e veniamo alla premessa metodologica, saranno –più appropriatamente- oggetto di ponderata valutazione da parte di questo Collegio in sede di esame dell'elemento soggettivo, alla cui definizione possono senz'altro concorrere fattori, quali tra quelli indicati, la forte opinabilità e difficoltà tecnica della materia e la non "arbitrarietà delle ispezioni".

Puntualizzato che nella valutazione dell'an e del quantum del danno erariale si terrà conto dell'esito dei procedimenti amministrativi e/o giudiziari relativi ad ogni singola ispezione e successiva contro ispezione, occorre una ulteriore precisazione.

L'eventuale assenza di una decisione definitiva in merito ai ricorsi presentati dalle ditte a seguito delle contro ispezioni disposte dall'Ente previdenziale, non può rappresentare un elemento ostativo all'affermazione della sussistenza ed alla quantificazione del danno erariale.

In questo senso, giova evidenziare che il danno rilevante ai fini dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile deve essere certo (cioè il depauperamento patrimoniale deve essersi verificato), attuale (nel senso che deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della decisione) ed effettivo (cioè il pregiudizio finanziario - patrimoniale non deve essere semplicemente ipotetico), ma non necessariamente anche definitivo (Sez. III centrale, 30 luglio 2002, n.265).

Occorre ancora dar conto di un ulteriore aspetto, nel corso delle contro-ispezioni sono state rilevati, oltre ai contributi (il cui accertamento era stato omesso) e per i quali era ancora possibile espletare procedure di riscossione, anche contributi che *ratione temporis* risultavano oramai prescritti, ma che tali non erano alla data delle ispezioni svolte dai convenuti. Queste somme concorreranno alla quantificazione del danno erariale.

Tanto premesso, si deve procedere all'esame delle singole ispezioni -oggetto di

controispezioni- che nel loro insieme avrebbero determinato il danno erariale declamato dalla Procura attrice e, relativamente alle quali i convenuti hanno presentato analitiche deduzioni.

1. Ispezione alla "CAMI srl"(7030501565)

Le contestazioni dell'INPS, inizialmente mosse ai convenuti C. e CD sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi e conseguenti sanzioni per £ 433.652.000 pari a euro 223.962,57.

A seguito del ricorso presentato dalla società, il Comitato Regionale per il Lazio nella seduta del 14.11.2002 con delibera (di cui la difesa ha prodotto stralcio) ha accolto parzialmente annullando parte delle somme contestate relative ad aspetti connessi alle problematiche contributive dei c.d. Co.Co.Co..

Per la parte eccedente (pari a euro 71.134,00) e non annullata dal Comitato Regionale, la società ha presentato ricorso al Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che con deliberazione n. 1725 del 24 luglio 2003 (prodotta agli atti dall'INPS) lo ha respinto.

In merito alla medesima vicenda, infine, con sentenza n. 26097/08 del 19.01.2009 il Tribunale Penale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C. e CD e altri in ordine ai reati loro ascritti -delitto p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p.- per intervenuta prescrizione.

Così, sinteticamente, ricostruite le vicende del contenzioso, il Collegio ritiene che con riferimento all'ispezione in esame permanga quale quota di danno la somma di euro 71.134,00

2. Ispezione alla "RADIM" (7034356392).

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti C. e CD sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi e conseguenti sanzioni per euro 212.269,00, nonché, contributi prescritti per euro 185.371,00.

Il ricorso presentato dalla società avverso le contestazioni formulate con il verbale della contro ispezione è stato respinto dal comitato Regionale per il Lazio nella seduta del 18 dicembre 2003. E' stata, invece, accolta dal Tribunale di Velletri l'opposizione della ditta alla cartella esattoriale emessa dall'INPS, con la sentenza n.266/05 del 28.10.2004 che ha

rigettando in toto la pretesa dell'Istituto. Alla luce di quanto sopra, è da ritenere che costituisca danno erariale la sola somma concernente i contributi prescritti pari a euro 185.371,00.

3.Ispezione alla "CSQ" (7030638245)

Su tale posizione l'Ente sostiene di aver subito un danno di euro 103.189,00 riconducibile alla condotta tenuta dai convenuti che con il verbale ispettivo (poi contestato) riconobbero alla ditta un credito perché erroneamente assoggettata a contribuzione.

In merito, l'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio ha comunicato che la CSQ ha presentato ricorso il 21.07.2003 respinto dal Comitato FPLD, e che l'azienda ha versato l'importo di euro 11.540,15.

Alla luce di quanto sopra, è da ritenere che costituisca danno erariale la differenza tra la somma di euro 103.189,00, credito indebitamente riconosciuto alla società, e euro 11.540,15, importo dalla stessa finora versato all'ente, e, segnatamente euro 91.649.

4. Ispezione alla "SCISAP" 7025024138)

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti C. e CD sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi e conseguenti sanzioni per euro 46.748,00, nonché, contributi prescritti per euro 392.315,00.

In ordine a tale posizione, i convenuti hanno prodotto:

- ricorso della ditta avverso il verbale contro ispettivo" tuttora pendente;
- un parere tecnico del prof. Matteo DELL'OLIO secondo cui le critiche mosse dai contro ispettori ai "verbali ispettivi" sarebbero giuridicamente errate;

chiedendo l'adozione di ulteriori incombenti istruttori (ordine di esibizione del ricorso direttamente alla società ispezionata, l'ammissione di prova testimoniale indicandone il capitolo) che, tuttavia, il Collegio non ritiene utili ai fini del decidere.

L'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio ha, invece, comunicato che la SCISAP non ha presentato alcun ricorso e non ha effettuato i versamenti e, pertanto, il relativo credito è iscritto a ruolo nel 2004.

In relazione alla descritta situazione, il Collegio osserva che le versioni contrastanti circa la pendenza o meno di un ricorso in merito alle risultanze dell'attività controispettiva sono

ininfluenti ai fini che qui interessano, giacché, comunque le parti, sono concordi nell'affermare che finora alcun versamento è stato effettuato dalla società. Alla luce di ciò, in coerenza alle premesse metodologiche poste, è da ritenere che costituisca danno erariale la somma di euro 46.748,00 per omesso accertamento di contributi e la somma di euro 392.315,00 concernente i contributi prescritti.

5. Ispezione alla "SCAAL"(7028614798).

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti C. e CD sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi e conseguenti sanzioni per euro 79.154,00, nonché, contributi prescritti per euro 212.875,00.

I convenuti con iniziale atto defensionale hanno prodotto:

- ricorso della ditta avverso il "verbale contro ispettivo";
- ordinanza n. 3573 del 3.12.2004 del Tribunale di Velletri che sospende la esecuzione del ruolo esattoriale emesso dall'INPS in base al "verbale contro ispettivo".

In merito, l'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio ha comunicato che la SCAAL ha presentato ricorso al Comitato FPLD in data 25.02.2004 e non ha effettuato versamenti.

Con successiva memoria i convenuti hanno rappresentato che il Tribunale di Velletri con sentenza del 22.11.2007 ha annullato la cartella esattoriale notificata dalla GERIT alla società, per conto dell'INPS, basata sul verbale contro ispettivo, fatta eccezione per la somma di euro 52.221,00 per contributi dovuti in epoche che non riguardavano l'accertamento ispettivo dei convenuti.

Alla luce di quanto sopra, è da ritenere che costituisca danno erariale la sola somma concernente i contributi prescritti pari a euro 212.875,00.

6. Ispezione alla "AZ SERVICE" (7034363060)

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti C. e CD sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi per euro 52.362,00, sanzioni per euro 43.364,00, nonché, contributi prescritti per euro 98.128,00.

In merito, l'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la AZ SERVICE ha presentato ricorso al Comitato FPLD in data 9.12.2003 e non ha effettuato versamenti.

La difesa del convenuto C. ha prodotto:

- ricorso della ditta avverso il "verbale controispettivo";
- ordinanza del 6.12.2004 con cui il Tribunale di Velletri sospende la cartella esattoriale emessa dall'INPS in base al "verbale contro ispettivo".

Alla luce di quanto sopra, è da ritenere che allo stato costituisca danno erariale la sola somma concernente i contributi prescritti pari a euro 98.128,00.

-

-

-

7. Ispezione alla "EURO 2001" (posizioni 7040691786 e 7040691887)

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti C. e CD sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi per euro 1.741,00 relativamente alla posizione 7040691786, e euro 8.923,00 relativamente alla posizione 7040691887.

I convenuti deducono che dal "verbale controispettivo" si evincerebbe la loro buona fede giacché nello stesso si afferma che le irregolarità riscontrate sarebbero derivate da una imperfetta conoscenza della materia.

In merito, l'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la EURO 2001 non ha presentato alcun ricorso in ordine alla posizione contraddistinta dal n. 7040691887 ed effettuato il versamento di euro 5.590,00, mentre, relativamente alla posizione n. 07406918786 non effettuato versamenti.

Alla luce di quanto sopra, è da ritenere che allo stato costituisca danno erariale l'importo di euro 1.741,00, nonché, la differenza tra quanto dovuto e versato dalla società pari a euro 3.333,00, per complessivi euro pari a euro 5.074,00.

8. Ispezione alla "DE SISTI LIGHTHING"(7034357403)

La contestazione mossa alla società a seguito dei verbali di contro ispezione ha riguardato la somma di euro 269.085,62.

L'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la DE SISTI LIGHTHING ha presentato opposizione alla cartella esattoriale e il Tribunale di Velletri ha parzialmente accolto il ricorso annullando in toto il debito e dichiarando dovute solo la somma di euro 12.119,00 a titolo di sanzioni per il ritardato versamento dei contributi per i mesi di gennaio e marzo 2000.

In considerazione della natura della somma dovuta dalla società e, della non riconducibilità alla condotta dei convenuti, non ritiene il Collegio che essa possa concorrere alla quantificazione del danno erariale.

9. Ispezione alla "DELTA" (7037876842)

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi per euro 8.252,00, sanzioni per euro 4.951,00, nonché, contributi prescritti per euro 2.179,00.

L'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la DELTA non ha presentato alcun ricorso ed ha versato euro 1.829,81.

E' da ritenere che costituisca danno erariale la somma di euro 13.552,00 costituita dalle voci riguardanti i contributi, le sanzioni e i contributi prescritti diminuiti dell'importo già versato dalla ditta.

10. Ispezione alla "COOP S.M. GORETTI" (7030547428)

L'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la COOP S.M. GORETTI non ha presentato alcun ricorso ed ha versato euro 9.301,00, e non risulta dagli atti residuare alcunché. Non emerge, quindi, per questa posizione alcun danno erariale.

11.Ispezione alla "TRAINO" (7040702909)

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti sulla base della "contro ispezione" hanno riguardato un omesso accertamento di contributi per euro 3.413,00 e sanzioni per euro 2.399,00.

L'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la TRAINO ha presentato opposizione alla cartella esattoriale dichiarata

inammissibile dal Tribunale di Velletri e che l'azienda non ha effettuato nessun versamento relativamente al verbale "contro ispettivo".

E' da ritenere, pertanto, che costituisca danno erariale la somma dei contributi e delle sanzioni pari a complessivi euro 5.812,00.

12. Ispezione alla "LA.SER"(7037879973)

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti sulla base della "contro ispezione" hanno riguardato contributi prescritti per euro 7.305,00.

In merito, l'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la LA.SER non ha presentato alcun ricorso e che l'azienda non ha effettuato nessun versamento relativamente al verbale "controispettivo".

E' da ritenere, pertanto, che costituisca danno erariale la somma dei contributi e delle sanzioni pari a complessivi euro 7.305,00.

13. Ispezione alla "ERGON"(7028600654)

Le contestazioni dell'INPS, mosse ai convenuti sulla base della "contro ispezione" riguardano un omesso accertamento di contributi per euro 5.860,00, sanzioni per euro 2.245,00, nonché, contributi prescritti per euro 23.489,00.

L'INPS -Direzione sub provinciale di Pomezia- con nota prodotta agli atti del giudizio, ha comunicato che la ERGON ha presentato ricorso al Comitato Regionale che si è dichiarato incompetente e che l'azienda non ha effettuato nessun versamento relativamente al verbale "controispettivo". E' da ritenere, pertanto, che costituisca danno erariale la somma di euro 31.594 costituita dalle voci riguardanti i contributi, le sanzioni e i contributi prescritti.

10.2. Alla luce dell'analitico scrutinio di tutte le posizioni contestate, deve ritenersi che dalla vicenda sia emerso un danno erariale complessivamente pari a euro 1.161.557,00.

11. Indiscusso il rapporto di servizio, il Collegio rileva la sussistenza anche del nesso di causalità tra il danno erariale accertato e la condotta dei convenuti, giacché, il nocumento patrimoniale subito dall'Ente è eziologicamente riconducibile all'espletamento delle loro funzioni.

12. Quanto all'elemento soggettivo, la difesa dei convenuti sostiene che mancherebbe

l'essenziale presupposto della responsabilità (dolo o colpa grave) perché in una materia così specializzata, difficile, opinabile, poco conosciuta dalla stessa INPS- come quella della contribuzione previdenziale per le cooperative e del contrasto al lavoro nero- sarebbe possibile fare errori in tutta buona fede; errori, peraltro, spesso provocati anche dai "ritmi di lavoro" molto serrati, previsti per le ispezioni dall'INPS, a causa dei quali ne sarebbe derivato un lavoro sommario.

12.1. Al riguardo il Collegio ritiene che le argomentazioni prospettate dai difensori dei convenuti se in astratto condivisibili –giacché, non sembra dubitabile che l'opinabilità e la complessità della materia, nonché, i ritmi serrati di lavoro possano svolgere un ruolo fondamentale per escludere l'elemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave- in concreto non appaiono determinanti per la definizione sotto questo aspetto della posizione dei convenuti.

Giova premettere che la condotta dei convenuti è stata già presa in considerazione dal Giudice ordinario in sede di giudizio penale con la sentenza n. 26097/08 del 19 gennaio 2009 con la quale si è ritenuto gli stessi responsabili di associazione a delinquere, corruzione, concussione abuso d'ufficio, falso, ricettazione e rivelazione di segreti d'ufficio, reati connotati dall'elemento soggettivo del dolo.

Nell'occasione, quel Giudice con riferimento alla condotta tenuta dai convenuti nello svolgimento delle loro funzioni, si è espresso nel senso che gli stessi "*hanno omesso qualsiasi indagine sulle mansioni di fatto svolte dalle persone inquadrate come collaboratori (e, quindi, come lavoratori autonomi) e sulle modalità di svolgimento delle stesse, nonostante tali elementi costituivano in gran parte gli indici rivelatori nella indagine circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualificazione questa che comporta la sottoposizione del rapporto alla Assicurazione Generale Obbligatoria.*"

Anche dalle relazioni redatte a seguito delle contro ispezioni si evincono tutta una serie di elementi che convergono nel delineare l'elemento soggettivo connotante la condotta dei convenuti in termini di dolo.

Infatti, tra le irregolarità riscontrate significanti in tal senso "……*non aver contestato/rilevato omossioni contributive delle ditte senza dubbio accertabili in sede di ispezione, ovvero*

indebite fruizioni da parte delle stesse di benefici contributivi; nell'aver acriticamente preso atto di presunte regolarizzazioni contributive spontanee assolutamente illegittime, intervenute a ridosso della chiusura dei loro accertamenti, che consentivano alle ditte di fruire di notevoli riduzioni sugli importi addebitabili come sanzioni, nell'aver riconosciuto alle ditte rimborsi non dovuti, nell'avere, in buona sostanza concluso gli accertamenti sempre in un'ottica favorevole all'azienda".

Ciò posto, questo Collegio, pur potendo liberamente apprezzare le risultanze giudiziali richiamate e le relazioni dei controispettori, non ritiene che dagli atti emergano elementi adeguati per poter diversamente opinare circa la natura dell'elemento soggettivo.

Né al fine di addivenire ad un diverso convincimento possono svolgere un ruolo le argomentazioni difensive incentrate sulla l'opinabilità/complessità della materia e ritmi serrati di lavoro, giacché, esse potrebbero condurre ad escludere la sussistenza di colpa grave da parte dei convenuti non l'ipotesi di dolo, affermato in sede penale ed evincibile dalle relazioni controispettive.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nella complessiva vicenda oggetto del presente giudizio, la condotta tenuta dai convenuti nell'espletamento delle proprie funzioni, dalla quale è scaturito un danno erariale quantificato in euro 1.161.557,00, sia stata connotata dall'elemento soggettivo del dolo.

13. Non si procede allo scrutinio della domanda attrice concernente il danno all'immagine, quantificato nella misura di euro 50.00,00, che sarà oggetto di apposita ordinanza.

14. Conclusivamente, il Collegio ritiene che nella vicenda in esame sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa che, pertanto, va affermata nei confronti dei convenuti, in solido, con riferimento al danno erariale complessivamente pari a euro 1.211.557.

Non si ravvedono le condizioni per l'esercizio del potere riduttivo.

I convenuti devono essere, altresì, condannati al pagamento, sull'importo addebitato, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura civile, il disposto sequestro conservativo si converte in pignoramento nei limiti di cui all'importo della condanna.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, CONDANNA i convenuti C. Italo e CD Diego per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento -in solido tra loro- in favore dell'Erario e, segnatamente, dell'INPS, dell'importo di euro 1.211.557 (euro unmilioneduecentoundicimila/557) nonché al pagamento, su tale somma, della rivalutazione e degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento. Nei limiti di cui all'importo della condanna, il disposto sequestro conservativo si converte in pignoramento.

Condanna, infine, i predetti al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 6.688,36…….. (…seimilaseicentottantotto/36……).

Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 4 giugno 2009 e del 4 marzo 2010.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Ref. Giuseppe Di Benedetto F.to Pres. Sez. Salvatore NOTTOLA

Depositata il 28 maggio 2010

P.Il Direttore di Segreteria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to dott. Francesco MAFFEI